



**OSSERVATORIO
INSOLVENZA**
di Morri Rossetti & Franzosi

**Monthly
Roundup**

Aprile - maggio 2025

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di aprile e maggio 2025.

Estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche ai terzi garanti: la pronuncia del Tribunale di Brescia



Con ordinanza del 17 aprile 2025, il Tribunale di Brescia ha affrontato un tema di particolare rilievo in materia di composizione negoziata della crisi, offrendo un contributo interpretativo significativo in ordine alla conferma ed estensione delle misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) anche in favore dei terzi garanti della società in Composizione Negoziata della Crisi.

Il Tribunale ha confermato l'operatività delle misure protettive già richieste in sede di attivazione della procedura di composizione negoziata e tempestivamente pubblicate nel Registro delle Imprese in data 15 gennaio 2025, riconoscendo la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la loro concessione.

In particolare, il Tribunale ha accertato l'esistenza di concrete prospettive di risanamento dell'impresa, stante la documentazione depositata, con specifico riferimento al piano di risanamento predisposto, corroborato dal parere favorevole dell'Esperto indipendente nominato.

I principali driver economico-finanziari su cui si fonda la proposta di risanamento, per il cui perseguimento le misure protettive sono funzionali, comprendono: l'incasso dei canoni di locazione da parte della società controllata; la dismissione dell'asset alberghiero; la rinegoziazione degli interessi moratori; il pagamento del creditore ipotecario; nonché l'integrale soddisfacimento dei debiti pregressi.

Di particolare rilievo è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto opportuno estendere l'efficacia delle misure protettive anche ai terzi garanti, attualmente in stato di liquidazione, in quanto coobbligati in solido con la società debitrice per le obbligazioni oggetto della Composizione Negoziata.

Il giudice ha condiviso l'assunto secondo cui, in assenza di tale estensione, il creditore sarebbe legittimato ad agire simultaneamente nei confronti del debitore principale e dei garanti, pregiudicando di fatto le finalità di salvaguardia sottese alla composizione negoziata e ostacolando il buon esito della manovra di risanamento.

A conferma dell'effettiva idoneità della proposta di ristrutturazione, le società coinvolte hanno altresì rappresentato la possibilità di concludere accordi transattivi con il creditore procedente, prospettando l'intervento di terzi finanziatori interessati all'acquisto del credito sottostante, con la possibilità di strutturare l'operazione contemplando anche una componente incentivante per il creditore.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha disposto la proroga delle misure protettive per la durata di 120 giorni a far data dal 15 gennaio 2025, stabilendo, tra l'altro: il divieto di acquisizione di nuovi diritti di prelazione; l'inibizione all'avvio o alla prosecuzione di azioni esecutive e cautelari; l'inibizione dal pronunciare una sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; nonché l'impossibilità per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza modifica peggiorativa dei contratti pendenti.

In conclusione, l'estensione delle misure protettive ai garanti solidali è stata ritenuta dal Tribunale di Brescia funzionale e strumentale all'attuazione della manovra di risanamento, rilevando come – nel caso di specie – la composizione negoziata della crisi, allo stato, rappresenti il percorso più adeguato al soddisfacimento dell'intera massa creditoria.

* * *

Tribunale di Milano – Sent. 277/2025



La natura necessariamente liquidatoria del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII.

La sentenza n. 277/2025 del Tribunale di Milano rappresenta un'importante decisione in materia di concordato semplificato, evidenziando le

rigorose condizioni necessarie per l'accesso a tale procedura. Nel caso di specie, la società ricorrente – a valle del percorso di Composizione Negoziata della Crisi ("CNC") – ha presentato domanda di concordato semplificato ai sensi degli artt. 44 e 25 sexies CCII; tuttavia il Tribunale ha riscontrato il mancato rispetto delle condizioni di accessibilità previste dalla normativa.

In particolare, il Tribunale ha rilevato la carenza del presupposto della "cessione dei beni" di cui al comma 1 dell'art. 25 sexies, in quanto la proposta presentata prevedeva una prosecuzione delle attività per tre anni. Infatti, il concordato semplificato, essendo accessibile soltanto nel caso in cui la CNC non abbia condotto al risanamento dell'impresa, ha di per sé natura liquidatoria e consente quindi all'imprenditore di imporre ai creditori una procedura volta alla cessione del complesso aziendale.

Sul punto, rileva il Collegio che *"il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art. 23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili"*.

Nell'ambito del concordato semplificato il legislatore non contempla la continuità aziendale, in quanto la cessione dell'azienda in esercizio sarebbe soltanto funzionale ad un miglior soddisfacimento del ceto creditorio, al pari di quanto potrebbe avvenire in sede di liquidazione giudiziale, ove non sarebbe prospettabile una prosecuzione dell'attività in vista di una successiva cessione, se non nei limiti di quanto consentito dall'art. 211 CCII (ovvero qualora la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori).

Tenuto altresì conto che l'imprenditore che richiede l'accesso al concordato semplificato è titolare di un'impresa ormai non risanabile, non è configurabile in tale contesto il ricorso alla continuità diretta, essendo quella liquidatoria l'unica via concessa, consistente nella liquidazione del complesso aziendale, preservando quanto più possibile i valori aziendali e quindi evitando "lo smembramento del going concern".

Nel caso in esame, la prospettata continuità in vista di una successiva liquidazione era prevista per i successivi tre anni senza però che il ricorrente avesse effettuato alcun approfondimento sui costi di gestione da dover affrontare né tantomeno sulla loro incidenza sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori.

Come rilevato dal giudice di merito, il concordato semplificato dal ricorrente non prevedeva quindi la liquidazione del patrimonio e dell'attività economica, bensì pianificava la continuità aziendale, travolgendo "l'essenza stessa del meccanismo connaturato all'istituto, che è quella di favorire una cessione traslativa, mirata a liquidare i beni (possibilmente in forma aggregata) per destinarne immediatamente il ricavato al riparto fra i creditori, non al finanziamento di un persistente esercizio dell'attività economica da parte del debitore titolare dell'impresa non risanabile".

Su tali presupposti, il Tribunale di Milano, evidenziando le rigorose condizioni necessarie per l'accesso al concordato semplificato e la necessità di presentare proposte dettagliate e ben fondate, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio presentata dall'imprenditore e, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il mutuo solutorio alla luce delle nuove Sezioni Unite, tra accertata validità e potenziale revocabilità



Cass. Civ., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841.

Con la sentenza n. 5841/2025 le Sezioni Unite hanno messo un punto sull'acceso dibattito giurisprudenziale sancendo la validità del mutuo solutorio ed affermandone la piena efficacia esecutiva, ferma restando la sua assoggettabilità ad azione revocatoria qualora l'operazione sottostante si riveli lesiva della *par condicio creditorum*.

Si ricorda che la figura del mutuo solutorio prevede l'erogazione di somme, seguita dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sostanziandosi in operazioni di giroconto in favore del creditore.

La sua validità è stata a lungo contestata proprio per via dell'assenza di ciò che viene considerata l'essenza stessa del contratto di mutuo, ovvero l'effettiva *datio rei* della somma di denaro.

Invero, quest'ultima viene contestualmente utilizzata per ripianare i debiti pregressi del mutuatario "autonomamente e immediatamente" dalla banca, ossia senza una effettiva disponibilità delle somme in capo al mutuatario.

Negli ultimi anni si è andato formando un nuovo orientamento, contestante proprio la validità del mutuo solutorio.

Difatti, se l'opinione tradizionale e prevalente ha da sempre ritenuto sufficiente l'accredito delle somme sul conto corrente per integrare la *traditio*, posto che l'effettività di quest'ultima risulta dalla cancellazione dal patrimonio del mutuatario di una posta negativa, il recente orientamento afferma al contrario che la *datio rei* non possa dirsi integrata da *"un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente"*.

Il mutuo solutorio determinerebbe solamente gli effetti di un *pactum de non petendo ad tempus* in quanto si limiterebbe a modificare il termine per l'adempimento previsto nel mutuo originario, costituendo soltanto quest'ultimo il titolo esecutivo sottostante al rapporto.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite affermano in ultima istanza la piena validità del mutuo solutorio e, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., l'idoneità a costituire titolo esecutivo.

Come afferma la Corte, *"non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella "disponibilità giuridica" del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituire il tantundem"*.

Non rileva l'immediata riacquisizione da parte della banca delle somme mutate, né che l'operazione si risolva in una mera annotazione contabile, trattandosi entrambe di due caratteristiche distintive del mutuo solutorio stesso. Allo stesso modo, il sintagma *"mutuo solutorio"* non identifica una figura contrattuale atipica o diversa dal contratto tipico di mutuo,

avendo lo stesso una mera valenza descrittiva di uno specifico utilizzo del mutuo stesso.

Il contratto di mutuo deve ritenersi perfezionato – e la disponibilità giuridica delle somme ottenuta – già con l'accredito delle somme sul conto corrente, e ciò senza rilevare il successivo utilizzo delle somme, dovendosi considerare detto impiego una manifestazione di interesse differente ed autonoma rispetto al conseguimento della disponibilità giuridica stessa.

L'atto dispositivo, consistente nell'utilizzo delle somme contestualmente all'accensione del mutuo, seppur sia atto successivo allo stesso sul piano logico, deve considerarsi *"elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e non ne condizione, dunque, il perfezionamento"*.

Pertanto, il perfezionamento del contratto avviene anche con la sola dazione della somma in via meramente contabile – o, appunto, giuridica – , a tal fine non occorrendo un nuovo atto pubblico o una nuova scrittura privata autenticata attestante l'avvenuto svincolo della somma mutuata.

La validità del mutuo solutorio, tuttavia, non ne inficia la revocabilità: esso, difatti, può ben costituire un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, suscettibile come tale di essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore che prova il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni dall'accensione del mutuo solutorio stesso.

Invero, *"un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta), dell'operazione negoziale, e quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum."*

Accertata, dunque, la piena validità del mutuo solutorio, la Corte non ne esclude tuttavia un suo utilizzo potenzialmente distrattivo di bene dalla garanzia patrimoniale generica ex art.2740 c.c.: l'accensione del mutuo solutorio con costituzione di ipoteca su un immobile in favore della banca ben potrebbe integrare la costituzione di garanzia di cui all'art.2901 comma 2 c.c. (con riguardo all'azione revocatoria ordinaria) e, come tale, tacciabile di inefficacia qualora l'atto pregiudichi le ragioni dei creditori.

Salva, dunque, la revocabilità del mutuo solutorio, le Sezioni Unite ne affermano la piena validità giuridica e l'efficacia esecutiva, dirimendo in via nomofilattica i contrasti giurisprudenziali sino ad oggi insorti.

Principio di diritto

*«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (**c.d. mutuo solutorio**), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».*

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio Insolvenza





OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it